

LE PENSIONI: IERI - OGGI - DOMANI

*Breve storia della previdenza in Italia, dalle sue origini ad oggi.
Le pensioni di Vecchiaia e di Anzianità*

A cura di

Silverio Ghetti, Segretario Spi-Cgil Emilia Romagna
Adelmo Mattioli, Direttore Inca-Cgil Emilia Romagna

Il sistema previdenziale italiano

E' un SISTEMA COMPLESSO, sottoposto nel corso degli anni a modifiche legislative e normative, in considerazione dell'evoluzione storica, sociale, produttiva ed economica del Paese.

BREVE CENNO STORICO

- In Italia la pensione di invalidità, di vecchiaia, ai superstiti, nasce con il Regno d'Italia, le prime Leggi 1864-65 istituiscono la pensione nell'ambito del Pubblico Impiego a favore dei militari e poi degli impiegati civili e militari dello Stato.
- Nel 1904, **prima fase storica**, viene istituita la cassa di previdenza degli impiegati comunali e in seguito di tutti gli enti locali.
- Fino alla fine della 1° Guerra Mondiale la pensione era prevista per i pubblici dipendenti.
- Per i dipendenti privati con la legge n. 350 del 17 luglio 1898 viene istituita la "Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai", forma di previdenza puramente volontaria.
- Il passo decisivo è compiuto con il D.L. del 21/4/1919 n. 603, **seconda fase storica**, con il quale l'obbligo dell'ASSICURAZIONE per l'INVALIDITA' e la VECCHIAIA viene **esteso** alla generalità dei dipendenti privati, prevedendo a partire dall'1/1/1920 per tutti i cittadini tra i 15 e 65 anni che lavorano come dipendenti l'**obbligo ASSICURATIVO**.
- Negli anni successivi vengono adottate ulteriori misure e normative, nel 1933 la Cassa Nazionale di Previdenza viene trasformata nell'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
- Importanti provvedimenti sono attuati con il Regio Decreto Legge n. 636 del 14.4.1939 che, tra l'altro, ridusse il limite di età per la pensione di vecchiaia a 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne e, fatto di grande portata, istituì la pensione di reversibilità a favore dei superstiti, vedova/o e figli minori, dell'assicurato o del pensionato.
- La **terza fase storica della previdenza** vide l'allargamento dell'obbligo assicurativo all'area dei lavoratori AUTONOMI e delle categorie professionali.
- Infatti nel 1957 viene istituita presso l'INPS, con la Legge n. 1047 del 26.10.1957, una apposita gestione Autonoma per l'assicurazione obbligatoria dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (CD - CM)) a cui seguirono in modo analogo l'assicurazione degli artigiani, L. 463 del 4.7.1959 e dei commercianti con la L. 613 del 22.7.1966.
- Successivamente altre Leggi hanno istituito Casse Previdenza per i professionisti (avvocati, commercialisti, ingegneri, medici, ragionieri etc.).
- Quindi la quasi totalità dei cittadini italiani è coperta da una forma di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
- Si possono classificare in 3 GRANDI COM-PARTI: **Dipendenti PRIVATI - Dipendenti PUBBLICI - Lavoratori AUTONOMI**.

Le pensioni oggi e le riforme fatte

La crisi economica degli anni '70, i processi di ristrutturazione e di espulsione di manodopera dalla produzione, assieme al consolidamento delle tendenze all'innalzamento delle aspettative di vita e alla riduzione delle nascite, con prospettive di ribaltamento del rapporto tra lavoratori attivi e pensionati e all'avvio del processo di globalizzazione e al prorompere dell'innovazione tecnologica, **hanno comportato la necessità di riformare il sistema pensionistico italiano.**

Allo stesso modo altri Paesi europei sono intervenuti e stanno intervenendo sul welfare e sulla previdenza.

In Italia il processo di riforma del sistema previdenziale è stato lungo e sofferto, vediamo brevemente alcune tappe decisive.

- Già nel 1992, Governo Amato, con la legge 421/92, anche sotto la spinta dell'emergenza finanziaria, si avvia il processo di riforma del sistema previdenziale. Per la prima volta si individuava – art. 3 della 421 – un parametro di compatibilità della spesa previdenziale nel rapporto con il PIL.
- La Legge, con il D.L. 503-1992, interveniva su diversi fattori della spesa previdenziale, quali età e retribuzione pensionabile, introduzione massimale retributivo per le categorie che ne erano sprovviste, graduale abolizione del regi-

me pensionistico anticipato nel pubblico impiego, avviando così il processo di armonizzazione tra le diverse normative.

- Nel 1993 la L. 537 (Finanziaria) opera sui trattamenti di anzianità del Pubblico Impiego, attraverso forme disincentivanti delle prestazioni e opera sulla struttura del sistema previdenziale, prevedendone e attuandone con il D.L. 509/94 realizza la privatizzazione di diversi Enti o casse di Previdenza.
- La Finanziaria 1994, L. 724, interviene per l'armonizzazione tra i diversi regimi, sull'armonizzazione delle aliquote di rendimento e sulle basi imponibili e dispone il blocco delle pensioni di anzianità.
- Nel 1995, la riforma Dini, L. 335, si inserisce in un quadro di riforma avviato nel 1992 ed opera non tanto per razionalizzare l'esistente, ma per reimpostare il sistema previdenziale nel suo complesso.
- Nel 2004, la L. 243 ha elevato i requisiti anagrafici per l'andata in pensione, con forti penalizzazioni per i lavoratori e le donne in particolare.

La ricerca dell'equilibrio finanziario tra entrate ed uscite ha l'obiettivo di stabilizzare il rapporto tra spesa previdenziale e PIL, da raggiungere non tanto con strumenti legati a finalità puramente finanziarie, ma a determinare nuove regole, quali equità, omogeneizzazione.

La riforma, L. 335/95, introduce:

- Il sistema contributivo, per i nuovi assunti dall'1.1.1996, come metodo di calcolo delle pensioni nel nuovo assetto previdenziale a regime, rispettando il principio di solidarietà fondato sulla natura pubblica del sistema e sul criterio della ripartizione.
- Assume il regime del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) come modello generale di riferimento del sistema previdenziale ed interviene sulla diversità delle gestioni per l'armonizzazione e la omogeneizzazione (ancora da completare...).
- Innalzamento dell'età per l'accesso alla pensione, con il rispetto delle regole per il trattamento

pensionistico e flessibilità di accesso per particolari categorie, tenendo conto delle dinamiche del mercato del lavoro.

- Individua nelle attività "usuranti", l'unica situazione, pur nella generalità, per l'anticipazione dei trattamenti pensionistici.
- Estensione dell'assicurazione obbligatoria ai "parasubordinati".
- Rende più netta la separazione tra previdenza e assistenza, con il fine di rendere certe e trasparenti le rispettive fonti di finanziamento.
- Lo sviluppo della previdenza complementare, quale integrazione alla pensione pubblica.

Nel 1997 la legge 449 del 27/12/97 definisce:

- nuovi requisiti di accesso alle pensioni di anzianità, il superamento delle “pensioni baby”, l’allineamento dei dipendenti pubblici ai privati.
- Omogeneizzazione delle aliquote di rendimento e dei requisiti di accesso e decorrenza.
- Elevazione aliquote contributive per i lavoratori autonomi e per i “parasubordinati”.



Le caratteristiche del sistema previdenziale oggi dopo le riforme

Come abbiamo visto le riforme hanno istituito, per chi ha iniziato il lavoro dopo il 1° gennaio 1996, il **SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO** e hanno introdotto la **PREVIDENZA COMPLEMENTARE**.

Il **SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO**, con le riforme fatte, è diventato più simile a quelli europei ed è **basato su 3 PILASTRI**:

- **PREVIDENZA PUBBLICA OBBLIGATORIA E GARANTITA** (da Stato)
- **PREVIDENZA COMPLEMENTARE COLLETTIVA** (dalla contrattazione)
- **PREVIDENZA INDIVIDUALE**

e **resta**, anche dopo le ultime riforme, **ancorato sulla RIPARTIZIONE**:

► **SIGNIFICA** che i lavoratori attivi con i loro contributi pagano le pensioni di chi ha cessato il lavoro e attendono che i futuri lavoratori un giorno paghino le loro! **PATTO DI SOLIDARIETÀ FRA GENERAZIONI!**

► La ripartizione può permettere di far fronte ai bisogni e al mantenimento del sistema di

Sicurezza Sociale, agendo contemporaneamente su contributi e prestazioni.

Quanto fino a qui esposto richiama alcune basi portanti del nostro **SISTEMA PREVIDENZIALE**:

- 1) **OBBLIGATORIETÀ ASSICURAZIONE**: Per permettere ai cittadini, anche a coloro che hanno scarsa capacità di prevedere le proprie esigenze future, in età anziana, di avere una pensione.
- 2) **LA GESTIONE PUBBLICA** nell’ottica di un **WELFARE SOLIDALE** permette la solidarietà ENTRO la GENERAZIONE oppure FRA GENERAZIONI
- 3) **LA SICUREZZA SOCIALE E GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI** (DS, CIG, malattia, mobilità, contribuzione figurativa, l’assegno al nucleo familiare, ecc).

Inoltre sono parte del nostro sistema previdenziale anche i trattamenti assistenziali, a carico della fiscalità generale e del bilancio dello Stato.

LE PENSIONI OGGI

La pensione di Vecchiaia INPS nel sistema retributivo e misto

Requisiti per soggetti che hanno iniziato a versare contribuzione prima dell'1.1.1996

Dall'1.1.2001 la pensione di vecchiaia, sia per i lavoratori dipendenti che autonomi (*artigiani - commercianti - coltivatori diretti*) si ottiene quando si raggiungono i requisiti previsti.

Requisiti di età: 60 anni per le donne; 65 anni di età per gli uomini.

Requisito contributivo: 20 anni di contribuzione versata.

La legge prevede la possibilità di accedere alla pensione ancora con un minimo di 15 anni di contribuzione per i soggetti che al 31 dicembre 1992 avevano già raggiunto tale minimo contributivo. In particolare continuano a valere

solo 15 anni di assicurazione e contribuzione per i lavoratori che:

- **al 31 dicembre 1992 avevano già raggiunto i 15 anni di contributi;**
- **al 31 dicembre 1992 avevano già compiuto l'età pensionabile;**
- **erano stati autorizzati ai versamenti volontari prima del 31 dicembre 1992;**
- **con almeno 25 anni di iscrizione assicurativa, siano stati occupati per almeno 10 anni, anche se non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare (*questa ultima disposizione è valida solo per le pensioni liquidabili nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti*).**

Per ottenere la pensione di vecchiaia è necessario cessare qualsiasi attività di lavoro dipendente. Tale disposizione non si applica in presenza di una qualsiasi tipologia di lavoro autonomo.

NORME PARTICOLARI

- **I lavoratori non vedenti**, se tali da prima di essere iscritti all'assicurazione obbligatoria o con almeno 10 anni di assicurazione e contribuzione dopo l'insorgenza della cecità, possono andare in pensione a 55 anni se uomini e a 50 anni se donne. In tutti gli altri casi, i lavoratori non vedenti possono

andare in pensione a 60 anni se uomini e a 55 anni se donne.

- **I lavoratori dipendenti con almeno l'80% di invalidità** riconosciuta dall'INPS possono andare in pensione a 55 anni se donne e a 60 anni se uomini.

MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA

- **I lavoratori privi della vista** (coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione) hanno diritto ad una maggiorazione contributiva pari a **4 mesi** per ogni anno di lavoro.

- **I lavoratori con un'invalidità superiore al 74%**, hanno diritto ad una maggiorazione contributiva pari a **2 mesi** per ogni anno di lavoro. La maggiorazione, descritta, incrementa l'anzianità contributiva per il diritto e la misura della pensione, compresa la pensione di anzianità.

La pensione di Vecchiaia nel sistema esclusivamente contributivo fino al 31 dicembre 2007

- Nei confronti di tutti i lavoratori privati, pubblici e autonomi che hanno iniziato a lavorare solo successivamente al 31 dicembre 1995, si applicano criteri di diritto e di calcolo della pensione del tutto particolari (**denominato sistema di calcolo esclusivamente contributivo**).
- Sia per le donne che per gli uomini è necessario raggiungere il **57° anno di età** (in presenza di figli alle donne può essere concesso il diritto anche dal 56° anno di età) in pre-

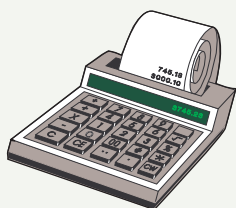
senza di almeno **5 anni di contribuzione effettiva**.

- L'importo della pensione maturato con il calcolo contributivo non dovrà essere inferiore all'importo dell'assegno sociale aumentato del 20%; in caso contrario la pensione non potrà essere liquidata. Per i lavoratori, donne e uomini, in età pari o superiore ai 65 anni non è necessario raggiungere tale misura minima, in quanto la pensione viene liquidata in base ai contributi versati.

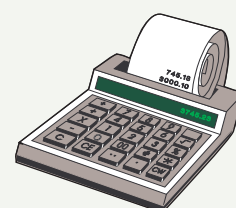
Resta la possibilità di accedere alla pensione prima del compimento del 57° anno di età, qualora l'anzianità contributiva maturata dall'interessato sia almeno pari a 40 anni effettivi. I periodi di lavoro svolti prima dei 18 anni di età vengono valutati una volta e mezza, *esempio: se l'assicurato ha 2 anni di contributi accredi-*

tati prima dei 18 anni di età, questi sono valutati, esclusivamente per il raggiungimento del requisito contributivo, come se fossero 3.

Nel calcolo per determinare il raggiungimento dei 40 anni non rientrano eventuali periodi di laurea riscattati e i periodi coperti da versamenti volontari.



COME SI CALCOLA LA PENSIONE



Il sistema di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995. Viene infatti adottato:

- il sistema contributivo, per coloro che sono stati assunti dopo il 31 dicembre 1995;

- il sistema retributivo, per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità pari o superiore a 18 anni;
- il sistema misto (retributivo e contributivo), per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità inferiore ai 18 anni.

LA DECORRENZA DELLA PENSIONE

La pensione decorre:

- dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile (se esisto-

no tutti i requisiti compresa la cessazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori dipendenti);

- dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti.

LA PENSIONE DI ANZIANITÀ OGGI

Le norme definite dalla L. 335/95 e dalla L. 449/97 per i pensionamenti d'anzianità restano tali fino al 31.12.2007, poi a seguito della L. 243 del 23.8.2004, voluta dal precedente governo di centro-destra, subiscono forti variazioni e penalizzazioni. Vediamo di seguito:

Tabelle dei requisiti attuali per il pensionamento d'anzianità

	Età e contributi	Solo anni di contributi
Anno 2006	57 e 35	39
Anno 2007	57 e 35	39
Regole valide per la generalità dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati		

Finestra di uscita per lavoratori dipendenti in genere

Per i requisiti maturati entro il 31/12/2007 - Tabella riepilogativa per lavoratori dipendenti

Maturazione requisiti	Requisiti	Decorrenza pensione
31/03/2006	57 anni di età e 35 di contributi	01/07/2006
31/03/2006	39 anni di ctr.	01/07/2006 se età pari o superiore a 57 anni al 30/06/2006
30/06/2006	57 anni di età e 35 di contributi	01/10/2006
30/06/2006	39 anni di contributi	01/10/2006 se età pari o superiore a 57 anni al 30/09/2006
30/09/2006	57 anni di età e 35 di contributi oppure 39 di contributi	01/01/2007
31/12/2006	57 anni di età e 35 di contributi oppure 39 di contributi	01/04/2007
31/03/2007	57 anni di età e 35 di contributi	01/07/2007
31/03/2007	39 anni di contributi	01/07/2007 se età pari o superiore a 57 anni al 30/06/2007
30/06/2007	57 anni di età e 35 di contributi	01/10/2007
30/06/2007	39 anni di contributi	01/10/2007 se età pari o superiore a 57 anni al 30/09/2007
30/09/2007	57 anni di età e 35 di contributi oppure 39 di contributi	01/01/2008
31/12/2007	57 anni di età e 35 di contributi oppure 39 di contributi	01/04/2008

LA PENSIONE DI ANZIANITÀ PER I LAVORATORI AUTONOMI

dal 2001 al 31/12/2007:

58 anni di età e 35 di contributi, in alternativa 40 anni di contributi.

ATTENZIONE:

i lavoratori dipendenti che maturano il requisito di anzianità contributiva utilizzando contribuzione da lavoro autonomo, non ricongiunta, soggiacciono alle norme dei lavoratori autonomi.

I LAVORATORI AUTONOMI PER ACCEDERE ALLA PENSIONE NON DEVONO CESSARE L'ATTIVITÀ.

LE PENSIONI DOMANI

Secondo il precedente governo

Il governo Berlusconi ha ipotecato il “nostro” futuro e ci ha lasciato in eredità una forte “fregatura”, innalzando, a partire dal 2008, tutti i requisiti per accedere alla pensione.

E’ quello che viene chiamato “scalone” e significa che dal 2008 l’età anagrafica per il pensionamento di anzianità con 35 anni di contribuzione è elevata, senza gradualità, da 57 a 60 anni, per arrivare successivamente a 61 e 62 anni.

PENSIONE DI ANZIANITA’ - SISTEMA RETRIBUTIVO E/O MISTO

(SOGGETTI GIA’ ASSICURATI ANTERIORMENTE ALL’1/1/1996)

Lavoratori dipendenti pubblici e privati (uomini e donne)

Anno/i	Età anagrafica	Anzianità contributiva
2008-2009	60	35
2010-2013	61	35
2014	62	35

Lavoratori autonomi iscritti all’INPS (uomini e donne)

Anno/i	Età anagrafica	Anzianità contributiva
2008-2009	61	35
2010-2013	62	35
2014	63	35

IN ALTERNATIVA 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE, INDIPENDENTEMENTE DALL’ETÀ

Vengono ridotte da 4 a 2 le finestre per l’uscita per pensione (1° gennaio e 1° luglio) e viene elevato il requisito di età anagrafica in concorrenza con il requisito dei 35 anni di contribuzione.



LE NUOVE REGOLE PER LE DONNE:

LE CONSEGUENZE DEI NUOVI REQUISITI RICHIESTI DAL 2008

Pensione di anzianità:

- 40 anni di contributi senza vincolo di età
- 57 anni o 58 (autonome) con opzione per la liquidazione integrale nel sistema contributivo (nel periodo 2008-2015)

Pensione di vecchiaia:

- 60 anni di età e 20 di contributi (sistema retributivo e/o misto)
- 60 anni di età e 5 anni di contributi, con importo minimo maturato pari a 1,2 Assegno Sociale (sistema contributivo)

Trattamenti pensionistici anticipati nel sistema esclusivamente contributivo

Per i soggetti con contribuzione versata dopo l'01/01/1996

Vengono modificate radicalmente, a partire dal 2008, le regole per l'accesso alla pensione nel sistema contributivo.

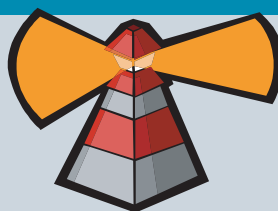
Viene annullato uno dei tratti peculiari del sistema introdotto dalla riforma Dini: il pensionamento di vecchiaia flessibile (57/65 anni: per la generalità dei lavoratori dipendenti e autonomi, con facoltà per le donne con figli di una ulteriore anticipazione).

Anno/i	Età anagrafica		Anzianità contributiva
	Dipendenti (e iscritti alla gestione separata privi di altra assicurazione)	Autonomi	
2008	60	61	35
2009	60	61	35
2010	61	62	35
2011	61	62	35
2012	61	62	35
2013	61	62	35
2014	62	63	35

Oppure
40 anni
unico
requisito

Ai lavoratori iscritti alla gestione separata presso l'INPS (collaborazioni coordinate o a progetto, ecc...) di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335/95 non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti.

DIFENDIAMO LE NOSTRE PENSIONI DI OGGI E DI DOMANI



**OCCORRE ABOLIRE LO SCALONE DEL 2008,
E TORNARE AI PENSIONAMENTI
CON ETA' FLESSIBILE E SCELTA VOLONTARIA**

**PER CONOSCERE LA TUA PENSIONE DI OGGI
PER CONOSCERE LA PENSIONE DEL DOMANI
RIVOLGITI ALL'INCA E ALLO SPI-CGIL**